

nati soltanto se sono imballati, nonché ad un eventuale obbligo di riconoscere tali stabilimenti.

2. Le disposizioni sul flusso massimo di produzione che figurano all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma della direttiva 64/433/CEE si applicano ai mattatoi di cui all'articolo 4, paragrafo A di detta direttiva fino al 31 dicembre 1994. Del pari, per gli impianti di sezionamento la cifra di cui all'articolo 4, paragrafo A, punto 2, primo comma della stessa direttiva è uguale a cinque tonnellate per settimana per lo stesso periodo.

Articolo 3

In attesa della decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 64/433/CEE, gli Stati membri possono derogare al requisito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) di detta direttiva per le carni fresche di suini destinate ad essere commercializzate sul loro territorio e per quelle destinate a qualsiasi Stato membro che si avvale della stessa deroga.

Gli Stati membri che ricorrono a tale deroga informano la Commissione e gli altri Stati membri in seno al comitato veterinario permanente.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER